

DELIBERA N. 11

Regolamento delle entrate – modifica.

PRESIDENTE CERINI

La parola sempre al signor Sindaco.

SINDACO

Anche questo è un intervento sostanzialmente di emendamento dell'attuale regolamento generale delle entrate che recepisce alcune considerazioni volte ad ampliare le forme di gestione delle entrate previste dall'articolo 5 attualmente vigente e di rendere più agevole le concessioni delle rateizzazioni modificando l'articolo 12.

In pratica all'articolo 5 attualmente recita, fermandosi ai punti A e B, che la gestione delle entrate può essere fatta diretta, in economia o in associazione con altri enti locali, oppure affidata mediante procedura di gara a soggetti iscritti all'albo previsto nell'articolo 53 del decreto 15.12.1997 numero 446 e ai concessionari di cui ad un altro decreto legislativo.

Questa parte relativa al decreto legislativo 13/4/99 numero 112 viene tolta, viene aggiunto un'ulteriore punto dove si recita: affidamento a società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113 comma 5 lettera C del testo unico di cui al decreto legislativo 18.08.2000 numero 267 e successive modifiche e integrazioni mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla.

Per quello che riguarda, non c'è l'altro articolo, il 12?

O

(incomprensibile, intervento a microfono spento)

SINDACO

È qua, scusatemi.

L'articolo 12 introduce invece che, intanto elimina la frase che riguarda l'ammontare del debito sia uguale o superiore ai € 500 perché il valore ormai è abbastanza piccolo, e aggiunge dopo la frase in cui si recita a assicurativa, per la fideiussione, quindi fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare o garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi.

Inoltre viene eliminata la frase per importi superiori ad euro 10.000 mantenendo inalterata la parte per importi superiori ad euro 50.000, obbligatorietà di deposito di apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare, oppure garanzia mediante ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili del contribuente o di terzi.

Questo soprattutto per disciplinare in maniera più direi efficace quelle che sono le possibilità, come dicevo prima, di rateizzare i debiti e di rendere più agevole anche la concessione delle rateizzazioni.

PRESIDENTE CERINI

Grazie.

È aperta la discussione; chi vuole intervenire per chiarimenti?

Non ci sono interventi mi pare di capire.

Allora metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno, regolamento generale delle entrate, modifica.

Chi è d'accordo alzi la mano; 10.

Chi è contrario? Nessuno.

Chi si astiene? 1.

Dobbiamo votare a questo punto per l'immediata eseguibilità.

Chi è d'accordo alzi la mano; 10.

Chi è contrario? Nessuno.

Chi si astiene? 1.

La delibera la punto 3 è immediatamente eseguibile.

Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno.